COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 309

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

« Norme per l'espletamento degli scrutini dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 » (1620) 309

PRESIDENTE 309, 317
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 310, 312 315, 316, 317
GUERRINI GIORGIO, *Relatore* . . . 310, 317
PALAZZOLO 312
VALIANTE 312
LUCIFREDI 312, 314
MARTUSCELLI 313, 314
CACCIATORE 313, 317
BERLINGUER MARIO 314
RUFFINI 314
BOSISIO 314
BREGANZE 315
GALDO 315
GUIDI 316

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

« Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922 (1524) 318

PRESIDENTE . . 318, 319, 320, 323, 324, 327
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 318, 319 320, 321, 322, 323, 326, 327

PAG.

BREGANZE 318, 325
MARTUSCELLI 318, 319, 321
VALIANTE, *Relatore* . 318, 319, 320, 321, 322 323, 324, 325, 327
LUCIFREDI 319, 320
PALAZZOLO 320
SPAGNOLI 321, 322, 323
SFORZA 322
COCCIA 323, 327
BERLINGUER MARIO 324, 326
AMATUCCI 325
PENNACCHINI 326

Votazione segreta:

PRESIDENTE 327

La seduta comincia alle 9,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cavallaro Francesco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 (1620).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'espletamento degli scru-

tini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 (1620).

Nella scorsa seduta il deputato Guerrini Giorgio svolse la relazione ed i colleghi che intervennero nella discussione fecero presente alcune perplessità e furono avanzate richieste di chiarimenti. Ritengo che il Ministro Reale sia in grado di dare le informazioni richieste.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. I chiarimenti che esporrò riguardano due quesiti: il numero delle persone danneggiate dalla errata interpretazione della legge 4 gennaio 1963, n. 1 e quale sia stata la causa specifica della loro esclusione dallo scrutinio. Si vedrà, così, se l'errore commesso rientri nei limiti della legge stessa.

Ho qui la lettera del 16 giugno 1964, con cui, per prima, l'« Unione magistrati » si interessò a favore di coloro che erano incorsi in questi errori e, contemporaneamente, si faceva promotrice di un apposito disegno di legge. Era questa una richiesta precisa che conteneva l'indicazione di una eventuale soluzione. Ho ricevuto, quindi, una lettera da parte del Consiglio superiore della magistratura, che comprende anche un estratto della deliberazione del 14 luglio, presa da quel consesso. Questi sono i precedenti storici di questo disegno di legge in discussione.

Passo, ora, al punto relativo al numero dei magistrati che sono stati danneggiati dall'applicazione della legge n. 1 del 1963. I danneggiati, cioè i magistrati esclusi dagli scrutini di quei due anni cui ci riferiamo, son sedici, di cui dieci nello scrutinio per la Cassazione e sei nello scrutinio per la Corte d'appello. Qui, però, voglio essere ancora più preciso. Per tre di questi sedici esclusi, il Consiglio superiore della magistratura ha accolto i ricorsi. Evidentemente, in questi casi l'errore sarà stato insignificante. Voi ricorderete che, l'altro giorno, qui, in sede di discussione, si era sostanzialmente detto: se i magistrati sono incorsi in questi errori, evidentemente si tratterà di errori scusabili. Già esiste una prassi, che da annni lo stesso Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore della magistratura applicano, cioè la teoria dell'errore scusabile.

Nella specie, è stato il Consiglio superiore che, non ritenendosi autorizzato, a superare tutti questi casi, sotto il profilo dell'errore scusabile, ha chiesto l'emanazione di una apposita norma legislativa. Quindi, essendo stati accolti tre di questi ricorsi rimangono solo tredici casi aperti. In merito al tipo dell'errore posso precisare che sette magistrati nello scrutinio per la Cassazione e quattro in quello per la Corte d'appello - dato che la legge dà la possibilità di sorteggiare un altro periodo, nell'ipotesi che nei due trimestri indicati dalla legge non ci siano sufficienti lavori - hanno presentato lavori effettuati in questo periodo sorteggiato, mentre non sarebbero stati autorizzati a farlo perché avevano sufficienti lavori nei due periodi indicati dalla legge. Questo è stato l'errore più diffuso che ha coinvolto undici su sedici magistrati. Poi vi sono magistrati che hanno inviato lavori amministrativi, che sono ammessi dalla legge, ma li hanno inviati senza averli preventivamente indicati nella domanda di ammissione allo scrutinio; praticamente, cioè, li hanno spediti dopo, in quanto, probabilmente, hanno ritenuto che valessero di più degli altri lavori di cui disponevano.

Di questo genere di errore vi sono due casi, uno per un magistrato scrutinabile in Cassazione e per un magistrato scrutinabile in Corte d'appello.

Poi vi sono altri due casi di magistrati dello scrutinio di Cassazione che hanno indicato, per lo stesso trimestre, un numero di lavori superiori a sette invece di sette per ciascun trimestre.

GUERRNI GIORGIO, *Relatore*. Onorevole Ministro, a quale scrutinio si riferiscono queste notizie?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si riferiscono a tutti e due gli scrutini che dovrebbero essere sanati con il presente disegno di legge e cioè quelli del 1962 e del 1963.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Ho fatto questa domanda perché credo che lo scrutinio del 1963 non sia ancora iniziato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se è così vorrà dire che si riferiscono solo allo scrutinio del 1962.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Che non ci si sia riferiti allo scrutinio speciale?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi leggo quanto mi è stato predisposto dagli uffici:

« Si comunica che dalle ricerche effettuate è risultato che il numero complessivo dei magistrati incorsi in casi di inammissibilità allo scrutinio per la promozione in Cassazione, per errata interpretazione della legge 4 gennaio 1963 n. 1, è di dieci (dei quali tre hanno visto accolto dal Consiglio superiore della Magistratura il ricorso per la revisione da loro prodotto, mentre per uno tale ricorso è tuttora da decidere), e relativamente allo

scrutinio per la promozione in appello, il numero è di sei (alcuni di essi hanno presentato ricorso che è stato respinto).

Per quanto concerne le motivazioni con cui i predetti magistrati sono stati esclusi dagli scrutini, che sono varie, esse possono così riassumersi:

1) magistrati che hanno usufruito del periodo sorteggiato e non prescelto, pure avendo un numero di lavori sufficienti nei due trimestri scelti: sette per la Cassazione e quattro per l'appello.

2) magistrati che hanno inviato lavori amministrativi non indicati entro il termine di cui all'articolo 15 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (la facoltà di produrre lavori amministrativi è prevista dall'articolo 33 della stessa legge): uno per la Cassazione e uno per l'appello.

3) magistrati che hanno indicato per uno stesso trimestre, un numero di lavori superiore a sette: due per la Cassazione.

4) magistrati che a seguito di sorteggio hanno inviato lavori redatti anteriormente al triennio prescritto (in applicazione dell'articolo 33 su citato): uno per la Cassazione ».

L'articolo 33 prescrive:

« Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.

La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Per meglio comprendere il problema vi leggo queste altre considerazioni degli uffici:

« La legge in questione, che per la sua recente emanazione, non ha consentito un approfondito ed adeguato esame da parte di tutti gli interessati, legati al ricordo delle vecchie disposizioni che sono state frequentemente confuse con le nuove norme, ha dato luogo a difficoltà interpretative non strettamente connesse al contenuto proprio delle disposizioni, ma da porsi in relazione al periodo di transizione cui spesso sono soggette nuove norme, specialmente quando, come nel caso in esame, esse abrogano totalmente un sistema per instaurarne uno nuovo, completamente innovatore al primo.

Questa premessa spiega altresì il motivo per cui si è ritenuto di limitare nel tempo l'efficacia del proposto disegno di legge, in quanto, solo nella prima fase di applicazione della legge, potrà parlarsi di difficoltà di interpretazione, mentre in un momento successivo tali difficoltà non dovrebbero sorgere.

La temporaneità della sanatoria (limitata ad un solo scrutinio) ed i motivi, già esposti, che hanno indotto a proporre il disegno di legge, giustificano l'adozione, in linea del tutto eccezionale, di uno strumento che è idoneo ad evitare iniziali errate interpretazioni della legge e che non è consigliabile assumere (nè si intende assumerlo col citato disegno di legge) come principio generale del sistema, anche perché in tal modo ci si discosterebbe dai principi più volte affermati dal Consiglio di Stato in materia di concorsi e di scrutini degli impiegati dello Stato ».

A chiarimento di queste conclusioni vi dirò che, avendo meditato su questo problema, mi sono convinto che il presente disegno di legge, dovrebbe giovare, sia pure in misura limitata, soltanto ai fini dello scrutinio ordinario, mentre, evidentemente, non avrebbe influenza ai fini dello scrutinio speciale.

Per quanto riguarda i futuri scrutini, capisco che sarebbe suggestivo fare una norma generale, ma credo di dover esprimere a tal proposito un'opinione nettamente contraria perché la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ormai consolidata, ha creato precise distinzioni tra errori scusabili ed inescusabili e noi non possiamo sconvolgere il sistema.

Tra l'altro, come è stato rilevato, se attuassimo questa deroga per tutti gli scrutini dei magistrati e non anche per gli altri dipendenti dello Stato, daremmo vita ad una grave iniquità, in quanto sancirammo il principio che i magistrati possono sbagliare più degli altri nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.

Sarei più contento, quasi paradossalmente, se la Commissione fosse assolutamente decisa ad estendere questa norma per tutti i dipendenti dello Stato o non farne nulla. Questo lo dico per dovere di coscienza. Sono il presentatore del disegno di legge e lo difendo, però, siccome sono come voi deputato e, quindi, interessato alle sorti dello Stato, dico che, se dovessimo andare oltre la portata delle norme attuali, preferirei che non se ne facesse nulla.

PALAZZOLO. Una volta tanto, sono d'accordo con il ministro e condivido pienamente quanto egli ha detto. Mi pare che l'errore scusabile ci sia, anche se commesso da magistrati che dovrebbero conoscere la legge.

Per il mio gruppo parlamentare, chiedo che sia approvato il disegno di legge, così come il ministro lo ha proposto, anche perché le perplessità sono dovute al fatto che qualcuno ha confuso lo scrutinio speciale con lo scrutinio ordinario. Mi associo, quindi, a quanto detto dal ministro.

VALIANTE. Ho sottolineato nella scorsa seduta l'inopportunità di emanare una disposizione di legge che, praticamente, poteva significare che dei magistrati candidati avevano commesso un errore marchiano nella interpretazione della legge che li riguardava personalmente. Ora, però, mi sembra di aver capito che non si è trattato di un errore involontario, ma di un errore coscientemente voluto, allo scopo di presentare lavori diversi da quelli prescritti dalla legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nell'opinione, però, che fosse lecito!

VALIANTE. Se sette magistrati candidati per la Cassazione e quattro per la Corte d'appell, pur avendo un numero sufficiente di lavori, si fanno sorteggiare un altro periodo per presentare certi lavori, vale a dire che l'hanno fatto apposta. Se altri presentano, dopo aver indicato un certo numero di lavori giudiziari, lavori amministrativi, non indicati nella domanda di ammissione allo scrutinio, è evidente che vogliono far valutare altri tipi di lavoro in soprannumero. Qui, mi pare, che non solo non ci sia errore... nell'interpretazione della legge, ma anzi la riprova che la legge è stata rettamente interpretata tanto che si è cercato di superare i limiti dalla stessa imposti.

Stando così le cose, mi dichiaro contrario a questa deroga anche se limitata agli scrutini degli anni 1962-63.

Confermo la mia opinione che, nei casi indicati dal ministro, non si è potuto trattare un errore scusabile, ma di una chiara volontà di scegliere dei lavori giudiziari o di presentare dei lavori diversi da quelli prescritti dalla legge.

LUCIFREDI. Ringrazio particolarmente il ministro, soprattutto per la conclusione del suo intervento e cioè, che, se si dovesse fare una norma di carattere generale, meglio sarebbe farne nulla. Infatti, si presterebbe – vorrei dire – all'ironia, il pensare che ci sia a favore dei magistrati una legge che consenta loro di essere meno esperti nella interpretazione delle leggi, di quanto non sia richiesto per gli insegnanti o per quelli che, magari per un concorso da manovali, devono obbedire a norme concorsuali. Sarebbe veramente grave se i magistrati avessero il privilegio di sbagliare più del manovale nell'interpretazione di un bando di concorso o di una norma di legge. Quindi, la norma deve avere un carattere generale e valere per tutti – ed è difficile farla anche per le considerazioni che il ministro ha svolto in merito all'atteggiamento della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato – oppure non si fa. Ed è la situazione del caso.

C'è da vedere se si debba varare una norma particolare, limitata agli scrutini del 1962 e 1963. Ora, io devo esprimere un giudizio che è sostanzialmente coincidente con quello del deputato Valiante. Sembra anche a me che le circostanze di fatto, che sono state esposte, non giustifichino un particolare trattamento di favore. E ritorno sull'argomento che ho enunciato nel mio intervento dell'altro giorno. Trovo particolarmente inopportuna questa norma soprattutto per quella situazione di disparità di trattamento che si creerebbe fra tutti coloro che, nello stesso momento, hanno dovuto dare una interpretazione a questa norma.

Se è vero, come è vero, che per quei tali concorsi speciali, previsti dalla legge, sono nate le stesse difficoltà; se è vero che quegli scrutini sono ormai terminati; se è vero che in quegli scrutini qualcuno è incorso in errore e non può più beneficiare della norma che stiamo per fare, mi sembra che non sia molto opportuno approvare una sanatoria che va a beneficio degli uni e non tocca gli altri. Se il problema si fosse potuto esaminare all'origine, se allora si fosse riconosciuto che il legislatore non era stato sufficientemente chiaro, in quel momento, forse, si sarebbe potuta fare una nuova norma per tutti. Vararla ora, quando opererebbe solo per gli uni e non per gli altri, non mi sembra raccomandabile. Né, direi, che possa portarci sull'altra strada il fatto che, eventualmente, qualcuno dei danneggiati di quegli scrutini concorra anche a questi scrutini del 1962-63 e così venga a scontare per due volte le conseguenze del proprio errore – ma si tratta sempre di qualche singolo caso – che non infirma il principio generale.

A me sembrerebbe che, forse, la cosa migliore sarebbe farne nulla.

MARTUSCELLI. Vorrei contribuire, almeno lo spero, a chiarire qualche punto che, forse, non è stato ancora sufficientemente posto in luce. In maniera particolare desidero richiamarmi a quanto detto dal deputato Lucifredi circa il fatto che, ormai, lo scrutinio speciale è chiuso e che, quindi, non vi sono più partecipanti. Ora, mentre lo scrutinio speciale è una specie di concorso che viene vinto da pochissimi magistrati, gli scrutini ordinari, invece, rientrano nella normalità dello sviluppo della carriera dei magistrati e quel che più conta, sono ancora in corso. I rilievi che la volta scorsa vennero mossi al disegno di legge, come se fosse rivolto a favorire alcuni magistrati, mi sembrano infondati perché a me risulta che, in molti casi, si sono accantonate proprio queste questioni dubbie che ora, si vorrebero risolvere. Un numero preciso di casi di errore può riferirsi solo a qualche precedente scrutinio mentre per quelli attuali non vi è un numero sicuro di casi esclusi.

Le ragioni che determinarono gli errori – vorrei ricordarlo al collega Valiante – non sono soltanto quelle citate. Si tratta di errori che non dipendono da ostinazione dei magistrati i quali, da quel che si è detto, sembrerebbero, voler rifiutare l'applicazione delle disposizioni. Ma vi sono delle perplessità e dei dubbi sull'applicazione della legge stessa derivanti dal fatto che si tratta di norme nuove. E sono queste delle perplessità caratteristiche dei concorsi per i magistrati, e non anche degli altri concorsi, che danno luogo a dei dubbi che dividono le stesse commissioni di scrutinio, la dottrina e le opinioni degli interessati, per cui si possono avere due tipi di errori. Ma, a parte il problema dei titoli che devono ritenersi compresi tra quelli giudiziari, l'altro, e più frequente errore, è quello della data del titolo stesso. Questo secondo caso è quello che lascia più perplesse tutte le commissioni, in quanto vi sono almeno tre date relative ai titoli e tutte potrebbero essere prese in considerazione. Una prima data è quella in cui la sentenza viene decisa; un'altra è la data in cui la minuta della sentenza, redatta dall'estensore, viene presentata in cancelleria; la terza data è quella della pubblicazione, cioè quella in cui la sentenza, completa di tutte le firme, viene depositata in cancelleria: da questo momento l'atto giudiziale è perfetto.

Ora, le commissioni di scrutinio, forse con un'interpretazione giuridica esatta, danno rilievo normalmente a questa terza data; in qualche caso hanno dato rilievo alla data della decisione, mentre in effetti la data rilevante dovrebbe essere la seconda, vale a dire quella in cui la sentenza viene depositata.

La terza data è, sì, quella ufficiale, ma per arrivare alla pubblicazione passano, a volte, anche diversi mesi (soprattutto nel periodo estivo), mentre la fatica intellettuale e dottrinaria del magistrato si è completata vari mesi prima e, precisamente, nel momento in cui la sentenza è stata depositata.

Il problema esiste e per accertarsene basterebbe chiederlo ad un qualsiasi magistrato.

Per questa questione non sono stati presi in considerazione dei lavori presentati. Noi dovremmo rendere validi questi lavori quanto meno per gli scrutini del 1962-63, fissando, in tal modo, un certo indirizzo, un certo orientamento per cui i magistrati che parteciperanno a successivi scrutini potranno ben adeguarsi ai criteri stabiliti senza ricadere negli inconvenienti che danno luogo a tutti questi dubbi.

Aderisco, pertanto, alla proposta del ministro di non estendere le norme del disegno di legge in esame a situazioni passate o future, ma di applicarle solo per gli scrutini di questi due anni tenendo conto che il massimo organo democratico che rappresenta la magistratura ha espresso all'unanimità parere favorevole.

Mi è sembrato utile che si chiarissero questi punti, anche perché dalle informazioni raccolte risulta che per uno degli scrutini i lavori sono in corso, mentre per l'altro si deciderà a novembre. Comunque, ripeto, se vogliamo seguire ed ascoltare il parere del Consiglio superiore della magistratura, non possiamo bocciare questo disegno di legge che risponde a specifiche esigenze.

CACCIATORE. Le norme al nostro esame non si riferiscono agli scrutini speciali perché con un provvedimento legislativo non si potrebbero sanare le irregolarità già rilevate dalle commissioni di scrutinio in quanto si verrebbero a ledere gli interessi di altri candidati. Le nuove norme, quindi, si riferiscono agli scrutini ordinari.

Sia dalla relazione del deputato Guerrini Giorgio sia dagli interventi dei colleghi abbiamo appreso che questi scrutini non sono stati ancora conclusi – diceva il collega Martuscelli che non sono ancora iniziati – e, di conseguenza, verremmo oggi ad approvare una norma per irregolarità che non sappiamo se siano state commesse o meno.

Quando si è sollevato il dubbio che questa fosse una norma *ad personam* si è detta la verità dato che si vogliono sanare delle irregolarità che alcuni hanno commesso e che sanno che verranno rilevate.

Ma è ridicolo fare una norma per degli scrutini non ancora espletati quando non sappiamo se queste irregolarità siano state commesse o meno.

Se vogliamo approvare una norma, essa deve essere di carattere generale e, cioè, si deve riferire a tutti gli scrutini futuri. Altrimenti, dovremmo dire che, se vengono commesse o saranno commesse delle irregolarità per gli scrutini degli anni 1962-63, queste saranno sanate e se, invece, saranno commesse per scrutini futuri non saranno sanate?

BERLINGUER MARIO. Mi pare, che per la nostra decisione, debba essere posto in primo piano un richiamo del collega Martuscelli. Diceva il collega Martuscelli che noi ci eravamo battuti per lunghi anni – e particolarmente i gruppi di sinistra – per creare il Consiglio superiore della magistratura, per ottenere questa grande conquista democratica. Oggi, la situazione è quella che tutti conoscono e noi continuiamo a batterci per dare a questo organo una struttura ancor più democratica. Ma dobbiamo anche valorizzare l'istituto; dobbiamo tener nel giusto conto che questa proposta di legge ha avuto, all'unanimità, il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Vogliamo dare a questa decisione il valore che merita oppure vogliamo sovrapporci alla decisione proprio di quell'organo che abbiamo sempre voluto come indipendente e direi, sotto questo aspetto, in fondo, superiore al Parlamento, almeno entro certe situazioni. Questo è il punto.

RUFFINI. È superiore il Parlamento.

MARTUSCELLI. È certamente indipendente, ma non è superiore.

BERLINGUER MARIO. Però, lasciatemi dire, che una eventuale bocciatura di questo disegno di legge creerebbe un conflitto fra noi ed il Consiglio superiore della magistratura.

Volevo aggiungere un'altra considerazione. Sono certo che il Consiglio superiore della magistratura, superata questa vicenda, si farà promotore di alcune norme regolamentari che risolveranno il problema in modo da evitare il ricorso a nuove proposte di legge.

BOSISIO. Se questa nuova legge dovesse avere influenza su concorsi in atto sarebbe bene essere molto cauti proprio per non pregiudicare i diritti di altri concorrenti. Sono pertanto molto perplesso se dare il mio voto favorevole ad un disegno di legge che interferisce su concorsi che stanno svolgendosi, in quanto, tende a dare una evidente indicazione vincolante ai commissari, coartando, in un certo senso, la loro libertà di valutazione. Mi pare che la cosa sia molto grave. Su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

LUCIFREDI. Scusi, signor Presidente, consenta ancora una parola. Vorrei che non restasse senza eco quel rilievo che è stato fatto dai deputati Martuscelli e Berlinguer Mario in merito alla posizione assunta dal Consiglio superiore della magistratura su questo provvedimento. È fuori di qualunque dubbio che noi dobbiamo la massima attenzione a ogni rilievo, suggerimento o richiesta che pervenga dal Consiglio superiore.

Desidererei restasse peraltro chiaro, nella maniera più assoluta, che il Parlamento ha una sua autonomia di valutazione, che nessuna richiesta, nessun suggerimento del Consiglio superiore può, in alcuna maniera, pregiudicare, perché, oltre al resto, il Consiglio superiore della magistratura si fa eco di interessi di una determinata categoria, mentre noi deliberiamo sulla base di una valutazione d'insieme, che concerne tutto il popolo italiano e tutte le sue esigenze. È chiaro che il Consiglio superiore della magistratura si preoccupi dei problemi dello scrutinio dei magistrati e non si curi assolutamente dei concorsi per manovali, cui facevo riferimento prima; ma, nel momento in cui deliberiamo, dobbiamo considerare che questa norma in discussione non può essere una norma circoscritta ad un determinato settore, ma applicazione di un principio che dovrebbe necessariamente trovare accoglimento uniforme, in tutti i settori dell'amministrazione dello Stato. Questo non per diminuire il nostro doveroso ossequio ad un organo, tanto importante come il Consiglio superiore della magistratura, ma per mettere le cose nella loro giusta luce e salvaguardare la dignità e la posizione costituzionale del Parlamento, che non può essere certamente pregiudicata.

MARTUSCELLI. Mi si voglia scusare questo mio nuovo intervento. A mio parere, non si può sostenere che il Consiglio superiore della magistratura faccia l'interesse dei magistrati e svolga una funzione che riguarda solo i magistrati. Per questo abbiamo voluto che a capo del Consiglio superiore fosse posto il Presidente della Repubblica. Per questo abbiamo voluto che un terzo dei compo-

nenti del Consiglio fosse eletto dal Parlamento, in seduta comune. È proprio perché noi – anche se la legge n. 195 del 1958 ha ritenuto di imporre alcune limitazioni che quasi ne snaturano la funzione di organo costituzionale – riteniamo che la Costituzione abbia voluto il Consiglio superiore della magistratura organo costituzionale, per tutelare, non gli interessi dei magistrati, ma gli interessi supremi della giustizia, i quali non sono ovviamente soltanto quelli dei magistrati, ma anche degli operai, come diceva il deputato Lucifredi. È un organo costituzionale, anche se non vincola con la sua attività il Parlamento. Ho detto che, forse, noi potevamo, avendo delle perplessità, usare un certo riguardo all'organo che, indubbiamente – e con questo non voglio affatto ledere il Parlamento – conosce il problema meglio di noi, proprio perché fa gli scrutini e li controlla. È stato lo stesso Consiglio superiore che si è fatto promotore di questa esigenza, e, alla unanimità, ha espresso parere favorevole. Concludo affermando che, prima di respingere il parere di quell'organo, che ha una sua specifica competenza in materia, avremmo dovuto procedere con un maggiore approfondimento.

BREGANZE. Ho ascoltato l'intessante discussione e sono disposto, da parte mia, ad ascoltare tutte le ulteriori opinioni che fossero manifestate e sono convinto che una nostra decisione deve essere pienamente maturata, anche in considerazione al rispetto dovuto al parere, non vincolante, del Consiglio superiore della magistratura.

Mi pare, francamente, che introdurre un principio come quello contenuto nel disegno di legge, specie con riferimento ad una categoria così ben qualificata, anche nell'interpretazione del diritto, come sono i magistrati, sarebbe notevolmente pericoloso. Nell'ipotesi, tuttavia, che la Commissione dovesse ritenere, che per quella ragione stessa che ha suggerito il provvedimento, fosse il caso di approvare una norma idonea a correggere gli involontari errori, in cui i magistrati fossero ricorsi, confesso che non riterrei rispettoso per gli stessi mantenere la formula usata dal disegno di legge.

Il parlare di magistrati che non si sono attenuti all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, mi pare suoni come un torto a loro stessi. Piuttosto, qualora – ipotesi questa da me negata – dovessimo giungere all'approvazione del disegno di legge, riterrei opportuno indicare solo quei due casi che hanno costituito ragioni di fondate perplessità, e che sono stati adombrati dal deputato Martuscelli.

Concludendo, in linea di principio, sarei favorevole alla tesi esposta dal collega Valiante, cioè di non far nulla. Qualora, invece, sussistessero ragioni valide per attuarlo, prego il collega relatore di dare alla norma una formula diversa che parli di ragionevoli errori.

GALDO. Chiedo scusa se sono costretto a porre una domanda dato che non sono completamente informato della questione a causa della mia assenza nella precedente seduta.

Mi pare di aver capito che si tratta di un errore di interpretazione della legge n. 1 del 1963 compiuto da alcuni magistrati che avevano diritto di concorrere allo scrutinio. Questo errore può avere indotto alcuni a non presentare determinati lavori e, quindi, ad autoeliminarsi dallo scrutinio. Però, oggi, con l'approvazione del disegno di legge, quelli che si sono autoeliminati non riceverebbero alcun giovamento e noi, certamente, commetteremmo una ingiustizia. Infatti, qualcuno può aver presentato domanda ritenendo utili i lavori di un determinato trimestre, mentre qualche altro, non ritenendo utili i titoli di quel trimestre non ha presentato la domanda. Ebbene, oggi, all'uno si dà il diritto di correggere l'indicazione dei titoli mentre all'altro non si dà questo diritto creando delle condizioni di privilegio. Evidentemente, se una riparazione ci deve essere questa deve riguardare anche chi si è autoeliminato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È difficile essere precisi, però mi pare che il quesito non abbia ragione di sussistere perché qui non diamo una sanatoria, accettando lavori che indebitamente siano stati presentati; noi, invece, mettiamo gli uni e gli altri nelle stesse condizioni di partenza e non c'è diversità di trattamento.

GALDO. Premetto le mie scuse se la domanda non è pertinente, ma debbo dire che, ancora, non sono persuaso. Ho compreso benissimo che ci sono titoli validi e non validi, ma è in partenza che c'è stato un errore di interpretazione su quali fossero i titoli validi. Allora, ammesso che un magistrato in possesso di titoli, che con questo disegno di legge rendiamo legalmente validi, avesse ritenuto che proprio questi titoli, di cui era in possesso, non fossero validi e non avesse chiesto, perciò, di essere scrutinato, oggi che noi diciamo che quei titoli sono ed erano validi, dobbiamo riaprire i termini dello scrutinio. Il solo fatto che possa sussistere un dubbio ci deve rendere perplessi. Infatti, noi

andiamo a correggere una legge indicando che la interpretazione esatta di quella norma è quella che, oggi, diamo con questo disegno di legge. E, allora, riapriamo i termini per tutti e rifacciamo i concorsi dicendo che quello scrutinio viene annullato. Non credo che così facendo si possa andare incontro alle obiezioni che sono state sollevate. Infatti, il Consiglio superiore della magistratura ha dato un suo parere su questo disegno di legge del Governo ed ha ritenuto che queste norme potessero essere, dal suo punto di vista, giuste; ma questo non è un disegno di legge che parta da una proposta del Consiglio superiore della magistratura il cui giudizio è solo di carattere tecnico. Perciò, se siamo convinti di commettere una ingiustizia fermiamo il provvedimento e rifacciamolo. Aderisco, pertanto, alle osservazioni formulate dal deputato Breganze di dare una formulazione diversa al testo del disegno di legge in modo da consentire una sua corretta interpretazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei dare un chiarimento a proposito dell'obiezione mossa dal deputato Bosisio e sarà, al tempo stesso, un chiarimento circa le preoccupazioni del deputato Cacciatore.

Il concorso per lo scrutinio speciale si è già svolto ma, indipendentemente da questo fatto, per cui non si può disfare quello che è stato fatto, vi è un'altra considerazione per escluderlo dalla portata delle nuove norme. Nello scrutinio speciale è più che mai valida la massima *mors tua vita mea* per cui allargare o restringere il numero dei partecipanti significa mutare le condizioni degli altri concorrenti. Nello scrutinio ordinario, invece, non vi è limitazione di posti per cui, sia pure in soprannumero – e, se mai, vi sarebbe solo il danno marginale della collocazione in graduatoria – i magistrati vengono egualmente promossi e non vi è pertanto un nocumento drastico come potrebbe essere l'esclusione di taluno. Per queste considerazioni non hanno ragion d'essere le preoccupazioni sollevate.

GUIDI. Sono stato tra coloro i quali, nella precedente seduta, hanno sollevato talune perplessità in merito a questo disegno di legge, soprattutto per meglio approfondirne i motivi. Siamo convinti che, quando ci si trova di fronte ad una norma di portata limitata, che incide solo su determinate situazioni, la valutazione che va fatta è, soprattutto, di fatto.

In definitiva, come correggere questa situazione? Si creerà una situazione di squilibrio a favore di taluni? Arriveremo al risultato che questa norma crei un nuovo squilibrio?

Tutte perplessità legittime, queste. Confesso, anche, che ero piuttosto suggestionato dalla proposta del deputato Valiante che tendeva ad estendere la portata della norma ed a renderla meno localizzata nel tempo: sembrava, questa, una soluzione atta a correggerne almeno qualche aspetto.

Le informazioni che si hanno sono un pò queste: ci troviamo di fronte a degli errori.

Di quali errori si tratta? Di errori che sono stati ingenerati dall'applicazione, per la prima volta, della legge 4 gennaio 1963 n. 1 che non aveva precedenti o giurisprudenza: questa la spiegazione fondamentale.

È avvenuto, come spesso accade di fronte a certe situazioni, che magistrati meglio informati, per trovarsi assai vicino a quanti elaborano la giurisprudenza, hanno potuto dare alle nuove norme l'interpretazione esatta; quanti, viceversa, non hanno avuto questa possibilità, di fronte all'entrata in vigore di una legge che non era preceduta da una certa prassi interpretativa, si sono trovati in una situazione meno piacevole.

È da qui che parto per modificare il mio giudizio. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di portata limitata che ha il compito di correggere questa situazione. Si creano nuove e diverse possibilità di squilibrio? Cioè, aprendo i termini, creiamo una situazione di squilibrio nei confronti degli altri?

Questo è certamente un problema che esiste, però mi sembra che il disegno di legge non abbia il compito di riaprire i termini verso tutti gli scrutini, ma di correggere degli errori nei quali alcuni sono incorsi per effetto del fatto che non erano chiari i criteri che regolavano la presentazione dei titoli, ripeto, legati a questa situazione particolare.

Ecco, perchè, nella passata seduta mi dichiarai favorevole ad ampiare la portata del disegno di legge. Oggi, chiarita meglio la situazione, riconosco che, forse, complicheremo il problema ed indubbiamente la norma nuova non avrebbe più efficacia in quanto non legata ad una situazione di fatto. Perché, se l'errore è giustificato dalla inesistenza di una prassi precedente, oggi che questa prassi è consolidata, un errore nei futuri scrutini diverebbe inescusabile. Se scusabile era l'errore in cui si è incorsi in assenza di un determinato orientamento indubbiamente, da oggi in poi, non sarebbe più scusabile e porrebbe allora il problema in termini generali come correttamente lo ha posto il deputato

Lucifredi quando disse che si sarebbe dovuta fare una norma di carattere generale.

Questo disegno di legge è legato ad una specifica situazione di fatto che ha permesso che un errore si sia determinato non avendo ancora la legge cominciato ad operare. E noi sappiamo come ciò sia facile tenendo presente che questi errori sono stati commessi in quanto non si potevano prevedere determinati criteri che poi sono stati seguiti.

Questo disegno di legge, mi pare, mette in condizione coloro che hanno errato di provvedere e fa quindi fronte a questa esigenza che ha portata limitata. Sono, pertanto, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. La discussione che si è svolta in questa seduta non ha modificato la mia sostanziale posizione favorevole al disegno di legge e ciò per due motivi fondamentali.

Il primo è che questo disegno di legge è stato accompagnato da un voto unanime del Consiglio superiore della magistratura e, quindi, nonostante sia pienamente concordante con la tesi dei colleghi che hanno ribadito la libertà di giudizio del Parlamento, che va molto al di là ed al di sopra di quelle che possono essere le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, proprio perché il Parlamento è depositario di una sovranità che non appartiene al Consiglio superiore della magistratura, ancorché sia un organo costituzionale, tuttavia, l'indicazione unanimemente espressa, con la competenza che lo contraddistingue, dal Consiglio superiore ci deve rendere attenti nella valutazione di questo disegno di legge.

La seconda questione è che i motivi di preoccupazione che con molto acume, sono stati illustrati dai colleghi che non si sono dichiarati favorevoli all'approvazione del disegno di legge, mi pare che non incidano sulla sostanza di questo provvedimento in quanto non crea quelle condizioni di disparità e di sperequazione che da qualcuno sono state denunciate. A me pare che si possa, senz'altro, accogliere l'opinione di quei colleghi i quali hanno ritenuto, invece, come ritengo, che questo disegno di legge, in sostanza, riequilibri una situazione che si è determinata nella prima applicazione di una legge, indubbiamente di notevole complessità. Quindi, in via preliminare, confermo la mia posizione favorevole all'approvazione del disegno di legge. Vi è, però, una posizione subordinata, rappresentata da un annuncio di emendamento, per altro, non ancora formulato nei suoi termini esatti, da parte del deputato Breganze tendente a specificare la natura degli errori che, con questo disegno di legge, noi vorremmo poter sanare. Mi pare che questa sia una proposta da esaminare, ma non credo che ciò possa avvenire immediatamente, in mancanza di un testo sostitutivo o di un emendamento preciso. Non mi sentirei, in questo momento, di esprimere un giudizio, anche se, in linea di massima, non sarei contrario a che la Commissione discutesse un testo formulato con maggior precisione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che se è vero, come è stato rilevato da più parti, e per ultimo dal deputato Guidi, che con questo disegno di legge intendiamo sanare una situazione specifica limitata nel tempo, non possiamo, senza estremo pericolo, addentrarci in una casistica degli errori scusabili e di quelli non scusabili. Questo sistema potrebbe finire con lo svuotare il disegno di legge del suo significato, e ciò equivarebbe ad una non approvazione, oppure, per ipotesi, si arriverebbe ad estenderla oltre quel limite e quel significato che gli vogliamo dare e che deriva proprio dalla esatta interpretazione di quei famosi articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Quindi, insisto per l'approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione, e, nello stesso tempo, mi dichiaro contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono attenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge ».

Non essendo stato mantenuto alcun emendamento e trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

CACCIATORE. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922 (1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524) ».

Nella precedente seduta il collega Valiante ha svolto la sua relazione, che è stata molto ampia. Come conseguenza ai rilievi mossi ad alcune norme del disegno di legge egli ha presentato, oggi, una serie di emendamenti che la segreteria della Commissione ha provveduto a stampare ed a distribuire.

Ricordo, poi, che la I Commissione Affari costituzionali in sede di parere si è così espressa: « La Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge, raccomandando alla Commisione di merito di esaminare l'opportunità che il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di cui all'articolo 1, sia emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura o il presidente della Corte d'appello; che i magistrati membri delle Commissioni di cui agli articoli 1, 6, 7 e 8 vengano designati dal Consiglio superiore della magistratura e che la commissione di cui all'articolo 9, analogamente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, venga presieduta da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si riserva di proporre alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite per ogni ufficio con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella *I* allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 922 ».

Annuncio che a questo articolo sono stati presentati emendamenti.

Il collega Breganze propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite per i singoli uffici ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

BREGANZE. Ho proposto una nuova formulazione dell'articolo 1 in quanto la dizione usata nel testo mi sembra meno comprensiva anche per quanto riguarda il futuro dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie e, cioè, in riferimento ad una pianta organica specifica. Ho ritenuto, quindi, di proporre una formula più lata.

MARTUSCELLI. La norma di cui all'articolo 1, che è, indubbiamente, la più importante di quante contenute in questo disegno di legge, dovrebbe senz'altro avere la nostra approvazione, perché attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire e modificare le piante organiche dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari. La Commissione affari costituzionali in sede di parere ha proposto che il ministro senta il parere o del Consiglio superiore della magistratura o del capo della Corte d'appello. A mio giudizio dovrebbe essere sentito il capo della Corte d'appello, in quanto lo scopo che si tende raggiungere è quello che il ministro sia informato nel modo più immediato e approfondito della situazione degli uffici; mi sembra evidente che le informazioni più complete possano essere date particolarmente dal capo della Corte d'appello, e non averle dal Consiglio superiore della magistratura.

VALIANTE, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento Breganze perché è opportuno escludere il riferimento alla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962. Il riferimento al ruolo organico, in generale, è un riferimento egualmente completo che non ci costringe alle solite modifiche.

Sono rimasto molto perplesso in ordine al parere della I Commissione che, per altro, a proposito di questo articolo, esprime soltanto la raccomandazione alla nostra Commissione di esaminare l'opportunità di chiedere il preventivo parere del Consiglio superiore della magistratura o del presidente della Corte d'appello. Dicemmo altra volta che il Consiglio superiore della magistratura non sarebbe competente in questa materia. Invece, la competenza del presidente della Corte d'appello è ovvia, dato che non può essere il ministro a decidere sulla pianta organica, secondo suoi criteri personali, ma sono proprio le Corti d'appello che, di volta in volta, segnalano le esigenze di servizio. Peraltro, tale preventiva consultazione è così ovvia che non mi sembra opportuno consacrarne la obbligatorietà nella legge. Per tale

ragione sono contrario ad inserire nella legge la necessità della previa consultazione del capo della Corte d'appello.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento Breganze; ne apprezzo, anzi, lo spirito e l'utilità specialmente per il fatto che elimina eventuali incertezze in sede di interpretazione. Penso, però, che sia meglio usare al posto delle parole « per i singoli uffici » le altre « per ciascun ufficio ». Debbo, invece, far presente una certa mia perplessità circa la proposta di sentire il parere dei capi delle Corti d'appello per le assegnazioni; dico questo non per rivendicare una maggiore o minore autonomia al Ministero, ma perché bisogna aver presente che l'assegnazione e la distribuzione del personale viene fatta tenendo conto della situazione di tutte le Corti d'appello. Accogliendo il principio sostenuto dal deputato Martuscelli, ogni volta che si dovesse spostare un cancelliere saremmo costretti ad indire un *referendum* fra tutti i presidenti di Corte d'appello. Vi lascio immaginare le conseguenze, specie con la carenza di cancellieri che esiste in Italia. Al Ministero abbiamo una pianta di tutte le doglianze connesse a questa situazione e, tenuto conto delle richieste, sempre pressanti, possiamo ricavare un giudizio d'assieme che implica la nostra responsabilità. Se, invece, dovessimo ogni volta chieder il parere a chi ci rivolgeremo ?

MARTUSCELLI. Si può chiedere il parere della Corte d'appello alla quale il funzionario viene tolto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Se potessimo fare a meno di chiedere questo parere penso che le assegnazioni sarebbero più agevoli. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal deputato Breganze, ricordo che il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Breganze: *Sostituire alle parole* « i singoli uffici » *le altre* « ciascun ufficio ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal deputato Breganze, che a seguito dell'emendamento ora approvato, risulta così formulato:

« Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro in limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria in sottordine avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di I classe.

I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto esercitano le funzioni previste dall'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

All'articolo 2 è stato presentato un emendamento del relatore Valiante, ed un altro identico emendamento a firma dei deputati Coccia ed altri, del seguente tenore: « Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 ».

LUCIFREDI. Desidero esprimere una osservazione sul primo comma dell'articolo 2.

Una volta che si introduca nel primo comma dell'articolo 2 la facoltà di derogare, come previsto, a favore del Ministro di grazia e giustizia, sarebbe opportuno che questa deroga non fosse limitata al personale di cancelleria e segreteria in sottordine, avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura di 1ª classe ma, fermo tutto il resto, venissero eliminate da questo comma le parole « in sottordine ».

Questo emendamento soppressivo sarebbe particolarmente opportuno con riferimento a quei funzionari di cancelleria che, attualmente, sono preposti ad esplicare incarichi direttivi presso le preture avendo qualifiche inferiori a quelle di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe. Si dice che le ragioni che suggeriscono e confortano questa deroga sarebbero altrettanto valide in favore del personale esercitante funzioni direttive. Se questa considerazione fosse fondata — e non sono in grado di dirlo di scienza mia — si dovrebbe tradurla nell'eliminazione dal primo comma dell'articolo 2 delle parole « in sottordine ».

VALIANTE, *Relatore.* Nella precedente seduta, a proposito di questo primo comma dell'articolo 2, venne sottolineata l'esigenza ora prospettata dal deputato Lucifredi. Il problema è questo: bisogna considerare il caso

dei singoli funzionari ovvero le carenze degli uffici giudiziari? Quanto proposto dal deputato Lucifredi risolverebbe il primo problema, però il motivo ispiratore del disegno di legge sta nel venire incontro alle esigenze degli uffici. Ciò venne già rilevato quando discutemmo la proposta di legge Vizzini: la nostra Commissione allora ne propose, alla unanimità, il rigetto perché non risolveva, ed anzi rendeva più difficile il problema degli uffici giudiziari. In effetti, nella relazione al disegno di legge che stiamo esaminando, è precisato che coloro che debbono esser promossi alla qualifica di cancelliere capo di pretura, a seguito dello scrutinio recentemente concluso, sono complessivamente 464 e, di questi, ben 253 dovrebbero essere trasferiti. Il movimento di questo personale, che costituisce l'80 per cento dei promossi, riguarderebbe soprattutto le tre sedi di Roma, Napoli e Palermo, dove attualmente si trovano assegnati. Dice, inoltre, la relazione che trasferire un tal numero di persone dalle preture di Roma, Napoli e Palermo significa mettere per molti mesi gli uffici in situazione di disagio e di marasma veramente considerevoli.

Se, come mi pare, in questo momento deve essere data precedenza alle esigenze di servizio, insisterei sulla dizione del disegno di legge governativo, cioè limiterei la fungibilità dei posti soltanto a quelli dei cancellieri e segretari « in sottordine ». Non mi pare che il caso del cancelliere dirigente la pretura sia rilevante a questo fine. Esprimo, quindi, il mio avviso contrario all'emendamento soppressivo proposto dal deputato Lucifredi.

LUCIFREDI. Che le nuove norme debbano essere fatte nell'interesse dell'amministrazione e non dei singoli credo sia facilmente acquisibile e riconoscibile da tutti, almeno in linea teorica. Però vorrei far rilevare al deputato Valiante che, anche se fosse accolto l'emendamento da me proposto, la cosa non sarebbe diversa, perché l'articolo 2 dice: « È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio »; ora il « per particolari esigenze di servizio » assicura che l'eventuale deroga sarà fatta essenzialmente per ragioni di pubblico interesse, anche se esse possono coincidere con motivi di interesse particolare del singolo. Ma tale ragionamento vale egualmente per tutti, anche per ciò che si riferisce a quei tali funzionari che non si vogliono muovere dalle sedi di Roma, Napoli e Palermo.

Per un principio di parità di trattamento insisto nel mio emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Per onestà devo dire che non avevo pensato alla successiva considerazione svolta dal deputato Lucifredi; e sotto questo aspetto, per non sancire legislativamente una facoltà più o meno ristretta, non sono contrario ad accettare l'emendamento.

PALAZZOLO. Sono contrario all'emendamento Lucifredi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Per consentire concretamente i possibili trasferimenti e l'assegnazione del personale, penso sia bene dare al Ministro un minimo di autonomia.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 fino alle parole « cancelleria e segreteria ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole: « in sottordine », delle quali l'onorevole Lucifredi propone la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Il testo del primo comma dell'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di Tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di 1ª classe ».

Do lettura del secondo comma, che il relatore Valiante ed i deputati Coccia ed altri propongono di sopprimere:

« I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto esercitano le funzioni previste dall'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 ».

VALIANTE, *Relatore*. Richiamo quanto ho già detto nella precedente seduta in sede di relazione. Mi pare che questa limitazione sia inopportuna anzitutto perché è già prevista nell'ordinamento delle cancellerie e, precisamente, dall'articolo 4 dove è stabilito che, per esigenze di servizio, anche i funzionari della carriera direttiva possono essere comandati ad esercitare funzioni di concetto.

Ma la soppressione è opportuna anche per altro motivo: noi obblighiamo ad un certo lavoro di concetto dei funzionari che potrebbero essere destinati ad altre funzioni, comprese quelle direttive, magari anche in sostituzione di altri che sono stati già destinati a funzioni direttive nello stesso ufficio.

Credo, poi, che non sia opportuno il mantenimento di questo secondo comma anche per un principio di ordine generale in quanto non è buona tecnica precisare analiticamente nelle leggi le varie destinazioni e funzioni del personale. Ritengo che questa scelta sia opportuno riservarla alla responsabilità e prudenza dei capi ufficio. Per questi motivi invito la Commissione ad approvare la soppressione di questo comma.

MARTUSCELLI. Sono favorevole alla soppressione di questo comma. Il principio è già contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge del 1960. Oggi si peggiora notevolmente la situazione perché, mentre con la legge del 1960 si richiedono particolari esigenze di servizio, con il secondo comma dell'articolo 2, del disegno di legge in discussione si statuisce che, in ogni caso, i funzionari della carriera direttiva esercitano le funzioni di concetto. Ritengo, pertanto, che questo comma debba essere soppresso.

SPAGNOLI. Facciamo nostre le ragioni esposte dal collega Martuscelli. Si tratta per noi di un pericoloso rafforzamento di una norma già contenuta in una precedente legge, rafforzamento che porterebbe, certamente, ad un declassamento di una parte della categoria creando situazioni piuttosto disagevoli fra il personale direttivo che dovrebbe assumere funzioni di concetto. Quindi, non riteniamo nè utile nè vantaggiosa una disposizione di questo genere che, ripeto, porterebbe al declassamento di una parte della categoria, di funzionari i quali, avendo conseguito una qualifica superiore, si troverebbero nella situazione di non poterla utilizzare. Quindi, avendone constatata l'inutilità ne chiediamo la soppressione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dire, senza assumere posizioni drastiche, che il Governo insiste per il mantenimento del comma e, devo aggiungere, la discussione mi ha convinto di insistere. Le tesi sostenute dai deputati Martuscelli e Valiante sembrano le stesse e, invece, non lo sono. Il problema posto dal deputato Martuscelli è un problema grave. Egli ha detto: non dobbiamo mortificare la carriera direttiva, persistendo, come avviene in molti casi, che funzionari della carriera direttiva siano assegnati a funzioni di concetto. Il deputato Valiante, invece, chiede che la norma venga soppressa in quanto superflua. Rispondo che il Governo insiste nel mantenere questo testo, non sembrando sufficiente la dizione dell'articolo 4, della legge del 1964 perché ha una portata limitata nel tempo. Noi, con la norma del secondo comma dell'articolo 2 abbiamo inteso stabilire una certa elasticità, perché quanto più irrigidiamo la divisione delle funzioni, tanto meno possiamo operare. Se ci chiedono, da qualche parte, un funzionario della carriera di concetto ed abbiamo a disposizione solo un funzionario della carriera direttiva, secondo l'obiezione del deputato Martuscelli, non potremmo utilizzare il funzionario della carriera direttiva. Naturalmente bisogna essere sicuri che questo avvenga veramente per esigenze di servizio. Sono prontissimo a stabilire di effettuare una specificazione di che cosa siano le esigenze di servizio, onde evitare abusi di potere da parte del ministro. Credo che ogni ministro della giustizia abbia abbastanza consapevolezza e coscienza dei propri doveri, per non usare fuori dalle previsioni, questo strumento che voi, con questa legge, gli date.

Il problema sta in questi termini: di fronte a delle reali e concrete esigenze di servizio si intende o no di riconoscere al ministro la facoltà di designare a mansioni della categoria di concetto funzionari direttivi? Vi raccomando di meditare su questo punto. Quindi, il Governo è contrario ai due emendamenti soppressivi per le ragioni che ho detto. È contrario alle ragioni che il relatore Valiante ha portato a sostegno della propria tesi, e per motivi più di fondo è contrario alla tesi del deputato Martuscelli.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che qui prenda rilievo il concetto precisato dal deputato Lucifredi, a proposito del comma precedente, e cioè che il ministro, nella sua facoltà, può o meno trasferire i cancellieri dirigenti. Anche in questo caso potremmo riferirci allo stesso senso di responsabilità del capo della corte o dell'ufficio, ai suoi poteri di destinare anche un cancelliere della carriera direttiva a svolgere funzioni di concetto. Queste destinazioni sono disposte sotto la responsabilità del capo dell'ufficio che, in considerazione delle esigenze di servizio, stabilisce se un funzionario della carriera direttiva debba svolgere mansioni di concetto.

Quindi, la precisazione starebbe in questi termini: mentre, secondo l'articolo 4 della legge del 1960, il funzionario che si trova nell'ambito dell'ufficio è obbligato ove le esi-

genze lo richiedano, a svolgere anche funzioni di concetto, invece per coloro che debbono esser spostati da una sede all'altra non sarebbe mai possibile assegnare a mansioni di concetto un funzionario della carriera direttiva. Se questo è il punto si potrebbe modificare il secondo comma nel senso di stabilire non la obbligatorietà, ma la possibilità. Per cui la formula potrebbe esser la seguente: « I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare sia funzioni direttive che di concetto ».

In questo modo, i funzionari sono obbligati a raggiungere la nuova sede. Spetterà, poi, al capo dell'ufficio di dire se devono essere destinati a funzioni direttive o di concetto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Accolgo volentieri questa soluzione. Allora, la dizione potrebbe essere questa: « I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati anche dell'esercizio di funzioni relative al personale di concetto ».

La dizione è senz'altro brutta con la ripetizione della parola « concetto » ma è chiara. Se noi diciamo ai funzionari direttivi che li mandiamo nelle nuove sedi ad espletare solo fuzioni di concetto, quelli possono rifiutarsi mentre con la formula proposta si precisa, in linea di principio, che al funzionamento della carriera direttiva si possono fare svolgere anche mansioni della carriera di concetto. Si potrebbe dire in questo modo: « possono essere incaricati di esercitare sia le funzioni direttive che di concetto ».

Vediamo un pò che cosa si verifica in concreto: quando in una sede arriva un cancelliere della carriera direttiva assegnato a coprire un posto della carriera di concetto sorge il problema della sua utilizzazione. Il capo della Carte d'appello gli dice: tu svolgerai funzioni di concetto perché di ciò abbiamo bisogno; oppure, nel caso dell'arrivo di un cancelliere della carriera di concetto, gli potrà dire: benchè assegnato a coprire un posto della carriera di concetto, svolgerai funzioni direttive; questa è l'alternativa che si vuole fissare con l'emendamento.

SPAGNOLI. Vorrei proporre questa formulazione:

« I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto ne esercitano le attribuzioni quando le esigenze di servizio lo richiedono ».

In questo modo risolveremo le questione dell'assegnazione. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione interna del personale nei singoli uffici rimarrebbe valida la norma dell'articolo 4 della legge del 1960. Fonderei, perciò, le due esigenze, quella contenuta nell'articolo 4 con quella contenuta nell'articolo 2 ottenendo anche una formulazione più chiara.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Volevo, appunto, evitare l'ipotesi che quando in una sede arriva un funzionario della carriera direttiva, assegnato a funzioni della carriera di concetto, venga per forza incaricato a funzioni di concetto anche se *medio tempore* si sia reso disponibile in quello stesso ufficio un posto della carriera direttiva. Quando inviamo un funzionario a coprire un posto della carriera di concetto, evidentemente, in partenza, questi deve svolgere funzioni di concetto. Se noi non precisiamo che il capo della Corte lo può destinare anche a funzioni direttive, possiamo correre il rischio di creare degli irrigidimenti.

VALIANTE, *Relatore.* Sono favorevole a quanto suggerito dal ministro. In linea di principio, se un funzionario della carriera direttiva è inviato in una sede per esercitare le funzioni della carriera di concetto, questi è tenuto a svolgere tali funzioni. Secondo la formulazione dell'articolo, proposta dal deputato Spagnoli, invece, è scontato che, se si tratta di un funzionario della carriera direttiva, deve svolgere le funzioni della carriera direttiva e solo in casi eccezionali quelle della carriera di concetto. Con ciò, indubbiamente, si viene incontro alle esigenze della categoria. Tuttavia, con la formulazione suggerita dal ministro, mentre ammettiamo l'impiego del funzionario nell'una o nell'altra funzione, e perciò provvediamo alle esigenze del servizio, non contrastiamo con le aspettative dei singoli funzionari.

Concludendo, propongo che sia precisato che i funzionari di cui trattasi possono essere destinati a funzioni direttive o di concetto; a parte la ripetizione del termine « concetto » che, può essere più o meno elegante, sotto l'aspetto letterario, la sostanza della norma è questa.

SFORZA. Vorrei fare una domanda ipotetica: mettendo questa alternativa potrebbe succedere che un funzionario di carriera direttiva assegnato a ricoprire funzioni di concetto venga effettivamente assegnato, dal capo dell'ufficio, a svolgere servizi di concetto, mentre nell'ambito dello stesso ufficio un can-

celliere della carriera di concetto viene assegnato a funzioni direttive?

VALIANTE, *Relatore*. No, non è possibile perché questo caso sarebbe l'opposto delle eccezioni previste all'articolo 4 della legge del 1960.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. E le esigenze di servizio allora dove vanno? Se un posto di funzione di concetto rimane scoperto perché il suo titolare viene invitato a svolgere funzioni direttive, il capo della Corte non potrà destinare il nuovo funzionario direttivo a coprire quel posto di concetto in quanto, nella fattispecie, mancherebbe la motivazione delle esigenze di servizio.

SPAGNOLI. Mi sembrava più chiara la formulazione che avevo proposto. « Possono essere incaricati di esercitarne le attribuzioni quando le esigenze del servizio lo richiedano ecc. ». Cioè sembrerebbe opportuno stabilire un vincolo estremamente discrezionale, pur riconfermando il concetto stabilito dall'articolo 4 della legge del 1960 e, cioè, la possibilità di una destinazione nella funzione direttiva a chi è assegnato a funzioni di concetto.

In questi termini ci adegueremmo di più a quelle che sono le funzioni del capo dell'ufficio, stabilendo dei criteri discrezionali, sì, ma indicativi, ai quali dovrà ispirare la sua decisione.

Questo è il concetto che avevo voluto fissare, fondendo la norma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame con quella dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che non è abrogato e sussiste sempre, per cui sarebbe opportuno richiamarlo in modo da modificare la nuova e la vecchia disciplina.

VALIANTE, *Relatore*. Confermo la mia preferenza per la formula suggerita dal ministro con la sua precisazione, soprattutto perché mi pare superfluo ripetere la stessa direttiva già contenuta nell'articolo 4 oggi in vigore; ed è anche pericoloso questo imbinariamento che mi pare limiti le funzioni, le prerogative ed i poteri del capo dell'ufficio. Quindi, lascerei arbitro il capo ufficio, nel suo senso di responsabilità, di decidere quali incarichi all'uno o all'altro funzionario dovrà affidare.

COCCIA. Per noi non è soltanto questione formale, perché se la fungibilità ha un senso si deve far sì che per esigenze di servizio chi è incaricato di funzioni direttive venga a svolgere funzioni di concetto. Ora, una volta che lo si ponga in alternativa, può accadere che un funzionario che esercita funzioni direttive venga, per esigenze di sevizio, ad essere incaricato di funzioni direttive in altro luogo.

VALIANTE, *Relatore*. È implicito che possono essere assegnati a funzioni di concetto solo per esigenze di servizio. Ecco, perché, dicevo al collega Sforza che non poteva verificarsi l'ipotesi da lui prospettata. Il capo dell'ufficio non ha alcuna possibilità di decidere in modo contrario.

PRESIDENTE. Vuole il deputato Spagnoli percisare il suo emendamento?

SPAGNOLI. La formula che propongo è seguente:

« I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono esercitarne le attribuzioni, quando le esigenze del servizio lo richiedano o in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto ».

PRESIDENTE. Vuole, il collega Valiante, formulare, in maniera definitiva, il suo emendamento?

VALIANTE, *Relatore*. La proposta definitiva, che sottopongo all'esame della Commissione è questa:

« I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione ».

Mi pare che questa formulazione, a parte la semplificazione, non incontri alcuna obiezione, né crei delle preoccupazioni, perché escludo che il capo dell'ufficio, cui spetta di dare l'incarico per l'esercizio dell'una o dell'altra funzione, possa usare di facoltà diverse da quelle previste dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge del 1960, richiamato nel suo emendamento dal collega Spagnoli. E ribadisco la mia opposizione all'emendamento Spagnoli, anche per la inopportunità di richiamare nell'articolo immediatamente successivo le stesse parole dell'articolo precedente. Bisogna lasciare alla responsabilità del capo dell'ufficio, nei limiti di cui all'ultimo periodo dell'articolo 4 della legge del 1960, la facoltà di decidere l'assegnazione del funzionario direttivo all'uno o all'altro posto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, metto in votazione il secondo comma dell'articolo 2, secondo la formulazione suggerita dal relatore. Se non sarà approvato, metterò in votazione l'emendamento proposto dai colleghi Spagnoli e altri. La formula suggerita dal relatore Valiante è la seguente:

« I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto pos-

sono esserre incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2, che risulta così formulato:

« È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di Tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di 1ª classe.

I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il deputato Berlinguer Mario ha proposto il seguente articolo 2-*bis*:

« I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe possono, a domanda, previo scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dal ruolo di concetto esistente prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, secondo le norme indicate negli articoli 167 e 172 della legge medesima ».

BERLINGUER MARIO. Rinuncio alla illustrazione e mi rimetto alla relazione scritta che ho fatto distribuire con il testo di questo e degli altri miei emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che i colleghi Coccia, Spagnoli e Sforza hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli aiutanti delle cancellerie delle segretarie giudiziarie del ruolo organico ad esaurimento, di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, di presentare l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto previsto dagli articoli 2 e 6 della legge medesima ».

VALIANTE, *Relatore*. La Commissione ricorderà che questo argomento, sia pure limitatamente ai cancellieri e segretari provenienti dal soppresso ruolo degli aiutanti di cancelleria, è stato già da noi, in altra occasione, ampiamente discusso. Nei mesi passati decidemmo, all'unanimità, di non accettare una proposta di legge dello stesso collega Berlinguer Mario che chiedeva la stessa cosa. Il motivo di questo nostro parere negativo derivò dal fatto che, in tal modo, avremmo messo gli aiutanti di cancelleria in una condizione di maggior favore rispetto ai cancellieri e segretari che provengono dal concorso ordinario. Il deputato Berlinguer Mario chiedeva, allora, quanto oggi ripropone e, cioè, che anche coloro che fossero sprovvisti del titolo di studio possano accedere alla carriera direttiva non soltanto nei limiti amplissimi stabiliti nell'ordinamento dei cancellieri, ma anche in deroga a quei limiti. Oggi, con questo articolo 2-*bis*, egli vuole consentire a tutti – cancellieri ed aiutanti sprovvisti del titolo di studio – di accedere alla carriera direttiva anche al di là dei limiti stabiliti. Vi è, intanto, un problema di opportunità e, cioè, se, dopo aver stabilito, nell'ordinamento delle cancellerie, un termine, valga la pena di annullarlo del tutto allo scopo di far accedere alla carriera direttiva, senza limitazioni, gli ex aiutanti e cancellieri sprovvisti del titolo di studio. Peraltro, una tale proposta non mi pare utile: finché si trattava di consentire una certa deroga, come è stato fatto nella prima applicazione dell'ordinamento dei cancellieri, la cosa non poteva incontrare gravi obiezioni; ma mi sembra eccessivo ed ingiustificato eliminare del tutto la condizione del possesso del titolo di studio. Sotto questo profilo, quindi, propongo di non accogliere l'articolo 2-*bis* proposto dal deputato Berlinguer Mario. Analogamente sono contrario all'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Coccia ed altri che estende il termine per il passaggio nella carriera di concetto sino a cinque anni dalla entrata in vigore della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-*bis* proposto dal deputato Berlinguer Mario, non accolto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo invotazione l'articolo aggiuntivo proposto dai deputati Coccia ed altri, non accolto dal relatore.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*ter* proposto dal deputato Berlinguer Mario:

« Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito agli aiutanti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo *B*, in conseguenza di provvedimenti disciplinari inflitti anteriormente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ripetere l'istanza per il passaggio nella car-

riera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti ».

Il Relatore, Valiante, ha ricordato poco fa che in una seduta dell'aprile o maggio di quest'anno respingemmo una proposta di legge di iniziativa del deputato Berlinguer Mario che conteneva analoghi principî.

VALIANTE, *Relatore*. Allora la Commissione fece propria la tesi della inopportunità di sottoporre a nuovo giudizio coloro che per più volte si erano dimostrati incapaci di superare lo scrutinio. Oggi si precisa che, dei non promossi alla carriera di concetto, alcuni non furono presi in considerazione per ragioni disciplinari.

Qui, a mio parere, non si tratterebbe di un nuovo giudizio sulla capacità o meno di questo personale, da aggiungersi agli altri giudizi già espressi in passato, ma si tratterebbe di non ritenere rilevanti i provvedimenti disciplinari che non siano recenti e che risalgano ad oltre 5 anni dal nuovo esame. Sostanzialmente non sono contrario a questo nuovo articolo perché il motivo che sta alla base della proposta Berlinguer Mario è eccezionale. In sostanza non si tratta di un nuovo esame delle capacità di questo personale, dopo l'esito negativo di precedenti esami, ma di non prendere in considerazione le infrazioni disciplinari commesse prima degli ultimi 5 anni: è una specie di condono.

Quando esaminammo la proposta Berlinguer Mario nello scorso anno, demmo atto che le donne provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria erano rimaste ferme nella stessa qualifica e non avevano conseguito il nuovo inquadramento perché la legge non lo consentiva. Su questo punto c'è, effettivamente, un problema di equità, e accettando il nuovo articolo sarebbe possibile inquadrare, per la prima volta, delle donne provenienti dal ruolo degli aiutanti.

BREGANZE. A titolo personale desidero far presente alla Commissione che vedo volentieri l'articolo aggiuntivo del collega Berlinguer Mario. Ho la sensazione che l'attuale formulazione sia diversa da quella che non trovò a suo tempo il nostro accoglimento e mi consta che, realmente, anche per casi di sanzioni disciplinari di limitata entità, si è avuta questa preclusione. Tenendo presente simile situazione, e quanto detto dal relatore Valiante che per il personale femminile del ruolo degli aiutanti elimineremmo uno squilibrio, mi pare che la proposta del deputato Berlinguer Mario sia meritevole di tutta la nostra considerazione. Mi permetterei, però, di suggerire una parziale modifica. Prevedere genericamente sanzioni disciplinari senza ulteriori specificazioni mi pare che non sia opportuno in quanto vi potrebbero essere anche casi di particolare gravità come la sanzione della sospensione che è erogata per mancanze di grave entità.

Vorrei chiedere al collega Berlinguer Mario se accetterebbe di limitare la portata del suo emendamento alle sole sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione, nel senso che questa rimane esclusa, diciamo così, dal condono. Vorrei, se questo può facilitare l'accoglimento del provvedimento, che laddove si ricontrassero sansioni disciplinari di lieve entità queste potessero essere superate. Ritengo che questo suggerimento sia accettabile perché non si tratta di promuovere automaticamente delle persone nella carriera di concetto ma di consentire loro solamente di rinnovare la domanda.

La mia preoccupazione è che se sanassimo tutte le sanzioni disciplinari più di un collega sarebbe preoccupato dal fatto che, in tal modo, concederemmo, anche a persone che abbiano sensibilmente demeritato, la possibilità di presentare domanda per questa promozione.

AMATUCCI. Il testo unico, relativo agli impiegati civili dello Stato, all'articolo 78 stabilisce: « L'impiegato che violi i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;
2) riduzione dello stipendio;
3) sospensione dalla qualifica;
4) destituzione ».

Ora, per cominciare dall'ultima sanzione sappiamo che a coloro, che siano stati destituiti dal servizio, è preclusa la possibilità di partecipare a concorsi. Mi sembra che l'osservazione del collega Breganze di eliminare l'ammissione all'avanzamento solo a quei cancellieri e funzionari che abbiano avuto delle sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione, sia valida; per la erogazione di quest'ultima sanzione la gravità della mancanza, infatti, deve essere notevole.

Il deputato Berlinguer Mario comprende nel suo emendamento tutti coloro che sono stati oggetto di sanzioni disciplinari, ivi compresa la sospensione. Desidero ricordare alla Commissione che questa sanzione viene inflit-

ta nei seguenti casi: grave negligenza di ufficio, inosservanza dei doveri di ufficio, contegno scorretto nei riguardi dei superiori, dei colleghi e del pubblico, violazione del segreto d'ufficio. La sospensione è inflitta anche nei casi di denigrazione dell'amministrazione o dei superiori, per uso dell'impiego a fini di interesse personale, per violazione di segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno alla amministrazione, per prolungato abbandono dell'ufficio salvo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1954, n. 1181. La sospensione è inflitta, ancora, per abusi commessi dagli impiegati e così via. Come vedete si tratta di una casistica talmente grave che ci deve rendere cauti nel voler estendere il beneficio anche a coloro che sono stati puniti con la sospensione dalla qualifica.

BERLINGUER MARIO. Consentitemi di coltivare la speranza di ottenere una maggioranza sul testo che ho enunciato. Potremmo, prima di votare il testo che ho enunciato, convenire che, nel caso in cui venisse respinto, concorderemo sul testo suggerito dal deputato Breganze. Desidero aggiungere qualche parola: la cosa che mi sta più a cuore è quel principio nuovo che riguarda le donne, ed accoglierlo sarà veramente un'affermazione di democrazia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono veramente dolente di dover assumere una posizione che farà dispiacere.

Vi premetto che questa questione è stata esaminata a fondo dal mio Ministero quando il problema venne presentato con una proposta di legge *ad hoc*, e non anche sotto la forma di un emendamento come quello ora proposto. In quella occasione venne fatta una indagine dagli uffici del Ministero e fu riconosciuto che il problema interessa un ristretto numero di aiutanti di cancelleria, i quali furono dichiarati, una prima volta, non idonei; poi, ebbero, in virtù della legge 19 novembre 1953, la facoltà di riprodurre la domanda di inquadramento. Per una seconda volta, furono riconosciuti non idonei e, adesso, si aprirebbe loro, con questa legge, la possibilità di una terza ripresentazione della domanda. Per quanto concerne le donne parleremo successivamente. Ora, a parte ogni opinione che si può avere sulla maggiore o minore severità che si sia adottata, bisogna dire che, se si trattasse di infrazioni che la mia parte è abituata a considerare con meno rigore, cioè infrazioni politiche, sarei favorevole all'emendamento; ma, certamente, non possiamo dare un condono a chi abbia demeritato, non in sede politica, ma per fatti comunemente deplorabili.

A parte, però, questa considerazione, circa la maggiore o minore severità che noi dobbiamo portare in questi argomenti, allora, fu sollevata obiezione – mi pare che calzi anche oggi – che questa possibilità di un nuovo inquadramento, importa un problema finanziario, sia pure di natura limitata, e nessuno ha indicato la necessaria copertura. Sottolineo questo punto per evitare, una volta approvato il disegno di legge, di trovarci di fronte a qualche messaggio presidenziale. Quindi, sarebbe bene chiedere su questo emendamento il parere della Commissione bilancio.

BERLINGUER MARIO. Se la Commissione bilancio desse parere favorevole, il ministro sarebbe contrario, per altre ragioni?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho la concezione che il Governo debba intervenire ad impegnarsi unicamente nelle questioni di grande responsabilità. Il Governo manifesta su questo emendamento la sua opinione contraria, ma non ne fa una questione, di rilevanza parlamentare.

Per la parte che riguarda le donne, la mia obiezione è ancora più tenue, nel senso che pare, si tratti soltanto di tre unità. Ma questo non toglie importanza al problema.

In passato le donne non potevano aspirare alla carriera di concetto. Ed io sono favorevale a questa innovazione, perché si tratta di una cosa equa. Chiediamo il parere della Commissione bilancio su tutto l'emendamento e una volta che lo avremo avuto ci regoleremo, anche separatamente, per le due disposizioni.

PENNACCHINI. Ai fini della richiesta del parere della Commissione bilancio, su cui concordo, occorrerebbe, a mio avviso, stabilire preventivamente su che cosa, in sostanza, chiediamo il parere. Mi pare che si sia aperta una discussione per sapere se questo diritto alla ripresentazione della domanda di inquadramento debba essere riconosciuto a tutti coloro che, comunque, abbiano riportato provvedimenti disciplinari fino alla sospensione, compresa o esclusa. Dico, fra parentesi, che è inutile parlare di provvedimento disciplinare fino alla sospensione compresa, perché, oltre la sospensione, abbiamo la destituzione e, allora, con la destituzione il provvedimento non diventerebbe operante. Si tratta, però, di stabilire se vogliamo comprendere o meno nella norma questa sospensione, perché, a seconda della soluzione che adotteremo, varierà il parere della Commissione bi-

lancio. Quindi, mi pare che preventivamente dobbiamo stabilire questo qunto, prima di richiedere il parere della Commissione bilancio.

VALIANTE, *Relatore*. Non sono d'accordo con quanto ha detto il collega Pennacchini. Faccio presente che è necessario renderci conto del numero concreto dei casi e, in merito, solo il Ministero potrebbe darci queste indicazioni. Quindi, solo in seguito all'accertamento del numero degli eventuali beneficiati si potrà conoscere l'entità della spesa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fonte ad una situazione che ci impone, il rinvio dell'emendamento alla Commissione bilancio. Prima di prendere questa decisione dobbiamo essere d'accordo su due cose: sul principio informatore di questo emendamento, cioè se intendiamo o no prenderlo in considerazione e, poi, vedere quali siano le sanzioni disciplinari che riteniamo sanabili.

Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento proposto dal deputato Berlinguer Mario, con esclusione del punto relativo alla fissazione del limite della sanzione.

(*È approvato*).

Allora passiamo alla votazione della proposta di modifica suggerita dal deputato Breganze che è del seguente tenore: « *dopo le parole*: di provvedimenti disciplinari, *aggiungere le altre*: meno gravi della sospensione ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Quindi, resta inteso che, impregiudicato il problema di merito, trasmettiamo per il parere alla V Commissione bilancio, il seguente testo:

« Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito agli aiutanti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo *B*, in conseguenza di provvedimenti disciplinari meno gravi della sospensione e inflitti anteriormente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, previste dagli articoli, 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti ».

Il collega Berlinguer Mario ha proposto, inoltre, il seguente 2-*quater*:

« La Commissione centrale di scrutinio, nel determinare i criteri di valutazione dei titoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie che partecipa agli scrutini per l'avanzamento in carriera, deve stabilire il periodo di tempo, non superiore a cinque anni, al quale devono riferirsi le categorie di titoli ».

VALIANTE, *Relatore*. Con questo nuovo articolo si propone sostanzialmente di considerare per lo scrutinio esclusivamente la situazione di carriera degli ultimi 5 anni. In questa maniera si rende obbligatoria una facoltà che il decreto di attuazione del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato considera soltanto facoltativa.

Nella determinazione dei criteri per lo scrutinio per merito comparativo il decreto presidenziale 3 maggio 1947, n. 686, all'articolo 62 dice: « Il Consiglio d'Amministrazione determina le diverse categorie di titoli da esaminare in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 169 del testo unico ed i relativi coefficenti di valutazione; e può stabilire altresì il periodo di tempo non inferiore di regola ai 5 anni a cui devono riferirsi alcune categorie di titoli ».

Il collega Berlinguer Mario propone di rendere definitiva e limitata la valutazione agli ultimi 5 anni per tutte le categorie di titoli. Mi pare che l'emendamento, sotto questo aspetto, comportando una grave sperequazione con le norme ordinarie che riguardano gli altri impiegati civili dello Stato, non sia da accogliere.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

COCCIA. A nome del gruppo comunista dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*quater* proposto dal deputato Berlinguer Mario di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 » (1620):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	15
Voti contrari	9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Coccia, Crapsi, De Florio, Del Castillo, Galdo, Guerrini Giorgio, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Sgarlata Marcello, Spagnoli, Valiante, Zappa.

Si è astenuto:

Cacciatore.

È in congedo:

Cavallaro Francesco.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI